



**MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**



**CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI  
FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI  
NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO È ART. 7 DM 5/8/2011**

**DM 22/02/2006**

***Regola tecnica di prevenzione incendi per  
la progettazione, la costruzione e l'esercizio di  
edifici e/o locali destinati ad uffici***

*(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006)*

*Ing. Fabio Sassu  
Dirigente Comando Provinciale dei Vigili del  
Fuoco di Nuoro*

## MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI (Decreto 22 Febbraio 2006)

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE 500 PERSONE ØTIPO 4 ó da 501 fino a 1000 personeö ØTIPO 5 ó con oltre 1000 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ØTIPO 1 da 26 fino a 100 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ØTIPO 2 da 101 fino a 300 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ØTIPO 3 da 301 fino a 500 personeö	UFFICI ESISTENTI (> 500 persone presenti)
<b>3. Ubicazione</b> <b>3.1. Generalità</b> 1. Rispetto delle distanze di sicurezza 2. a Uffici in edifici isolati 2. b Uffici in edifici a destinazione mista 3. Edifici destinati ad uffici di tipo 4 (h antincendi > 18 m.) e di tipo 5 devono rispettare requisiti del precedente comma 2 lettera a) 4. Locali possono essere ubicati a qualsiasi quota e non oltre il 2° piano interrato fino alla quota di ó 10,0 m., mentre quelli ubicati tra 7,5 m. e 10,0 m. devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico e disporre di uscite che immettano in luoghi sicuri dinamici.	3.1 NO	3.1 SI	3.1 SI	3.1 NO
<b>3.2. Accesso all'area</b> 1. Requisiti di accesso 2. Accostamento autoscala 3. Misure compensative in caso non sia possibile adottare i requisiti dei punti 1-2	3.2 NO	3.2 SI	3.2 SI	3.2 NO
<b>4. Separazioni ó Comunicazioni</b> 1.a Comunicazione con attività pertinenti non soggette a controllo VV.F. 1.b Comunicazione tramite filtri a prova di fumo REI/EI60 o spazi scoperti con attività soggette a controllo VV.F. 1.c Vietata la comunicazione con attività non pertinenti soggette o no a controllo VV.F. 2. Attività accessorie (vedasi punto 8)	4. NO	4. SI	4. SI	4. NO
<b>5. Caratteristiche costruttive</b> <b>5.1. Resistenza al fuoco</b> 1. Requisiti di resistenza al fuoco: piani interrati R/REI 90 ó edifici di h antincendi < a 24 m. R/REI 60 ó edifici di h antincendi compresa tra 24 e 54 m. R/REI 90 ó edifici di h antincendi > 54 m. R/REI 120 2. Edifici di tipo isolato fino a tre piani F.T. R/REI 30 3. Strutture e sistemi di compartimentazione aree a rischio specifico 4. Requisiti di resistenza al fuoco singoli elementi e di compartimentazione, delle porte e altri elementi di chiusura in conformità al Decreto 04/05/1998	5.1 COSIø MODIFICATO: 1. R/REI 30 p. F.T. - R/REI 60 per p. interrati 2. NO 3. SI 4. SI	1.SI INOLTRE: Per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al fuoco può essere ridotta a condizione che sia installato impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività	5.1 SI INOLTRE: Per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al fuoco può essere ridotta a condizione che sia installato impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività	5.1 COSIø MODIFICATO: 1. R/REI 60 p. interrati H < mt. 24 R/REI 30 H tra mt. 24 e 54 R/REI 60 H > mt. 54 R/REI 90

## MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI (Decreto 22 Febbraio 2006)

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE 500 PERSONE • TIPO 4 ó da 501 fino a 1000 personeó • TIPO 5 ó con oltre 1000 personeó	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 1 da 26 fino a 100 personeó	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 2 da 101 fino a 300 personeó	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 3 da 301 fino a 500 personeó	UFFICI ESISTENTI (> 500 persone presenti)															
<b>5.2 Reazione al fuoco</b> 1. Prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo 2. a Atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe: classe 1 2. b In tutti gli altri ambienti, pavimenti, rivestimenti, pareti interne mobili: classe 2 e gli altri materiali di rivestimento: classe 1 o classe 2 se cœ impianto di spegnimento automatico 2. c Materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista: classe 0 2. d Materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.): classe non superiore ad 1 2. e Mobili imbottiti: classe 1 IM 2. f Materiali isolanti in vista: classe non superiore ad 1 3. Prodotti da costruzione conformi decreto 10.03.2005 4. Posa di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purchè trattati con prodotti vernicianti di classe 1.	5.2 NO	5.2 SI	5.2 SI	5.2 COSIóMODIFICATO: 1. SI 2a. SI 2b. NO 2c. SI 2d-e. SI, è consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti già utilizzati alla data di entrata in vigore della regola tecnica anche se non rispondenti 2f. SI 3. SI 4. NO															
<b>5.3. Compartimentazione</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">H Antincendi</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Attività punto 3.1 Comma 2, lett. a)</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Attività punto 3.1 comma 2, lett. b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sino a 12</td> <td style="text-align: center;">6.000</td> <td style="text-align: center;">4.000</td> </tr> <tr> <td>Da 12 a 54</td> <td style="text-align: center;">4.000</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> </tr> <tr> <td>Da 24 a 54</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> </tr> <tr> <td>Oltre 54</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> </tr> </tbody> </table>	H Antincendi	Attività punto 3.1 Comma 2, lett. a)	Attività punto 3.1 comma 2, lett. b)	Sino a 12	6.000	4.000	Da 12 a 54	4.000	3.000	Da 24 a 54	2.000	1.500	Oltre 54	1.000	1.000	5.3 NO	5.3 COSIó MODIFICATO: Si applica la tabella punto 3.1. comma 2 lett. a)	5.3 SI	5.3 COSIóMODIFICATO: Sino a 12 í í .8.000 m <sup>2</sup> Da 12 a 54 í .. 6.000 m <sup>2</sup> Da 24 a 54 í .. 4.000 m <sup>2</sup> Oltre 54 í í 2.000 m <sup>2</sup>
H Antincendi	Attività punto 3.1 Comma 2, lett. a)	Attività punto 3.1 comma 2, lett. b)																	
Sino a 12	6.000	4.000																	
Da 12 a 54	4.000	3.000																	
Da 24 a 54	2.000	1.500																	
Oltre 54	1.000	1.000																	
<b>6. Misure per lœvacuazione in caso di emergenza.</b> <b>6.1. Affollamento</b> 1.a aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers./m <sup>2</sup> o nr. addetti presenti incrementato del 20% 1.b aree ove è previsto lœccesso del pubblico: 0,4 pers./m <sup>2</sup> 1.c spazi per riunioni, conferenze, ecc.: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati.	6.1 NO Si attua il Decreto 10.03.1998	6.1 SI	6.1 SI	6.1 SI															
<b>6.2 Capacità di deflusso</b> 1.a ≤ 50 per locali a quota tra +1,00 m. rispetto al piano di riferimento 1.b ≤ 37,5 per locali a quota tra ± 7,5 m. rispetto al piano di riferimento 1.c ≤ 33 per locali a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m. rispetto al piano di riferimento	6.2 NO Si attua il Decreto 10.03.1998	6.2 SI INOLTRE: Per uffici da insediare in edifici esistenti si fa riferimento allœALL. III Del D.M. 10.03.1998	6.2 SI	6.2 SI															

## MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI (Decreto 22 Febbraio 2006)

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE 500 PERSONE ØTIPO 4 6 da 501 fino a 1000 personeö ØTIPO 5 6 con oltre 1000 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ØTIPO 1 da 26 fino a 100 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ØTIPO 2 da 101 fino a 300 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ØTIPO 3 da 301 fino a 500 personeö	UFFICI ESISTENTI (> 500 persone presenti)
<p><b>1.Sistema di vie di uscita</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema organizzato di vie di uscita</li> <li>2. Altezza dei percorsi &lt; a 2 m.</li> <li>3. Vie di uscita sgombre da materiali</li> <li>4. Pavimenti non devono avere superfici sdrucciolevoli</li> <li>5. Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte capacità motorie, deve essere previsto spazio calmo.</li> </ol>	<p>6.3 NO Si attua il Decreto 10.03.1998</p>	<p>6.3 SI INOLTRE: Per uffici da insediare in edifici esistenti si fa riferimento alløALL. III del D.M. 10.03.1998</p>	<p>6.3 SI</p>	<p>6.3 SI</p>
<p><b>6.4 Numero delle uscite</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numero di uscite per ogni piano non inferiore a due.</li> </ol>	<p>6.4 COSIø MODIFICATO: 1. Solo per i piani interrati si attua il Decreto 10.03.1998 per i p. F.T.</p>	<p>6.4 SI INOLTRE: Per uffici da insediare in edifici esistenti si fa riferimento alløALL. III del D.M. 10.03.1998</p>	<p>6.4 SI</p>	<p>6.4 SI</p>
<p><b>6.5 Larghezza delle vie di uscita</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Larghezza utile deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli</li> <li>2. Uffici che occupano più di due piani fuori terra: larghezza totale vie di uscita = somma del massimo affollamento di due piani consecutivi.</li> <li>3. Nel computo sono conteggiate anche le porte d'ingresso.</li> </ol>	<p>6.5 NO Si attua il Decreto 10.03.1998</p>	<p>6.5 SI INOLTRE: Per uffici da insediare in edifici esistenti si fa riferimento alløALL. III del D.M. 10.03.1998</p>	<p>6.5 SI</p>	<p>6.5 SI COSIø MODIFICATO: Almeno una deve essere non inferiore a 1,20 m., e le restanti larghezza inferiore a due moduli e comunque non inferiore a 0,90 m., purchè conteggiate pari ad un modulo di uscita.</p>
<p><b>6.6 Lunghezza delle vie di uscita</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lunghezza massima: 45 m. sino a raggiungere luogo sicuro e 30 m. per raggiungere scala protetta</li> <li>2. Misurazione della lunghezza = dalla porta di uscita di ciascun locale e da ogni punto degli spazi comuni sino a luogo sicuro o scala protetta</li> <li>3. Lunghezza corridoi ciechi non superiore a 15 m.</li> </ol>	<p>6.6 NO Si attua di Decreto 10.03.1998</p>	<p>6.6 SI INOLTRE: Per uffici da insediare in edifici esistenti si fa riferimento alløALL. III del D.M. 10.03.1998</p>	<p>6.6 SI</p>	<p>6.6 COSIø MODIFICATO: Eø consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e dei corridoi ciechi di ulteriori 10 mt. A condizione che sia installato un impianto automatico di rilevazione e allarme incendio esteso all'intera attività e che i materiali lungo tali percorsi siano tutti incombustibili.</p>
<p><b>6.7 Porte</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Porte U.S. devono aprirsi nel senso dell'esodo a semplice spinta.</li> <li>2. Porte di ingresso utilizzate come U.S.</li> <li>3. Porte su scale non devono aprirsi sulle rampe, ma sul pianerottolo</li> </ol>	<p>6.7 NO Si attua il Decreto 10.03.1998</p>	<p>6.7 SI</p>	<p>6.7 SI</p>	<p>6.7 SI</p>

## MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI (Decreto 22 Febbraio 2006)

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE 500 PERSONE •TIPO 4 ó da 501 fino a 1000 personeö •TIPO 5 ó con oltre 1000 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE •TIPO 1 da 26 fino a 100 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE •TIPO 2 da 101 fino a 300 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE •TIPO 3 da 301 fino a 500 personeö	UFFICI ESISTENTI (> 500 persone presenti)
<b>6.8 Scale (indipendenti)</b> 1. Vani scala: di tipo protetto, fino a 24 m.; a prova di fumo o esterne, oltre 24 m. 2. Scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani fuori terra 3. Resistenza al fuoco conformi al punto 5.1 4. Rampe rettilinee 5. Vani scala provvisti di aperture di aerazione in sommità: superficie non inferiore ad 1 m <sup>2</sup> .	6.8 COSIø MODIFICATO: Possono essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.	6.8 SI	6.8 SI	6.8 COSIø MODIFICATO: H < mt.32: scale di tipo protetto fatto salvo il caso in cui sia possibile raggiungere un luogo sicuro all'esterno con un percorso di esodo di lunghezza non superiore a 45 mt. H > mt. 32: scale a prova di fumo
<b>6.9 Impianti di sollevamento ó scale mobili</b> 1. Caratteristiche dei vani 2. Impianti di sollevamento non utilizzati in caso di incendio 3. Ascensori e scale mobili non vanno computati ai fini del dimensionamento delle vie di uscita 4. Dove sono previste scale di tipo protetto, i vani corsa devono essere di tipo protetto	6.9 NO	6.9 SI	6.9 SI	6.9 SI
<b>6.10 Ascensori antincendio e di soccorso.</b> 1. Edifici h antincendi superiore a 32 m. devono essere previsti ascensori antincendio 2. Edifici h antincendi superiore a 54 m., in aggiunta agli ascensori antincendio devono essere previsti ascensori di soccorso.	6.10 NO	6.10 SI	6.10 SI	6.10 NO
<b>7. Aerazione</b> 1. Aerazione secondo le vigenti norme	7. NO Si attua il Decreto 10.03.1998	7. SI	7. SI	7. SI
<b>8. Attività accessorie</b> <b>8.1 Locali per riunioni e trattenimenti</b> 1. Locali destinati a riunioni, ecc. si applicano le seguenti disposizioni: <b>8.1.1 Ubicazione</b> 1. Locali possono essere ubicati a qualsiasi quota e non oltre il 2° piano interrato fino alla quota di ó 10,0 m., mentre quelli ubicati tra ó 7,5 m. e ó 10,0 m. devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico e disporre di uscite che immettano in luoghi sicuri.	8.1 SI	8.1 SI	8.1 SI	8.1 SI
<b>8.1.2. Parti comunicanti</b> 1.a Locali con capienza fino a 100 persone: comunicazione diretta con altri ambienti 1.b Locali con capienza superiore a 100 persone, non aperti al pubblico: elementi di separazione, porte di comunicazione, con caratteristiche REI/EI 30	8.1.2 SI	8.1.2 SI	8.1.2 SI	8.1.2 SI

## MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI (Decreto 22 Febbraio 2006)

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE 500 PERSONE • TIPO 4 ó da 501 fino a 1000 persone • TIPO 5 ó con oltre 1000 persone	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 1 da 26 fino a 100 persone	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 2 da 101 fino a 300 persone	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 3 da 301 fino a 500 persone	UFFICI ESISTENTI (> 500 persone presenti)
<b>8.1.3 Requisiti di reazione al fuoco dei materiali</b> 1. Prescrizioni previste per i locali di pubblico spettacolo.	8.1.3 SI	8.1.3 SI	8.1.3 SI	8.1.3 SI
<b>8.1.4 Misure per l'evacuazione in caso di emergenza</b> 1. Affollamento massimo ipotizzabile: locali con posti a sedere è determinato dal numero di posti; negli altri casi = densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m <sup>2</sup> . 2.a Locali con capienza superiore a 100 persone: conformi alle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo 2.b Locali con capienza tra 50 e 100 persone: almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo 2.c Locali con capienza inferiore a 50 persone: almeno da una uscita con larghezza pari a 1,20 m. 2.d Locali con capienza fino a 25 persone: almeno da una uscita con larghezza pari a 0,80 m.	8.1.4 SI	8.1.4 SI	8.1.4 SI	8.1.4 SI
<b>8.1.5 Distribuzione dei posti a sedere</b> 1. Locali con capienza superiore a 50 persone, conforme alle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo.	8.1.5 SI	8.1.5 SI	8.1.5 SI	8.1.5 SI
<b>8.2 Locali per servizi logistici</b> 1. Locali per distribuzione o consumazione pasti con impianti di cucina devono essere rispondenti alle specifiche normative 2. Sono ammesse zone adibite a foresteria fino ad un massimo di 25 posti letto, separate dagli uffici con elementi costruttivi REI/EI 60.	8.2 SI	8.2 SI	8.2 SI	8.2 SI
<b>8.3 Archivi e depositi</b> <b>8.3.1 Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 15 m<sup>2</sup></b> 1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie non superiore a 15 m <sup>2</sup> alle seguenti condizioni: - elementi di separazione e porte di accesso: REI/EI 30 - locale protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme - all'esterno del locale deve essere posizionato almeno un estintore portatile - il carico d'incendio = 30 Kg./m <sup>2</sup>	8.3.1 SI	8.3.1 SI	8.3.1 SI	8.3.1 SI

## MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI (Decreto 22 Febbraio 2006)

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE 500 PERSONE • TIPO 4 ó da 501 fino a 1000 personeö • TIPO 5 ó con oltre 1000 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 1 da 26 fino a 100 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 2 da 101 fino a 300 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 3 da 301 fino a 500 personeö	UFFICI ESISTENTI (> 500 persone presenti)
<p><b>8.3.2 Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 50 m<sup>2</sup></b>                      1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie non superiore a 50 m<sup>2</sup> alle seguenti condizioni:                      - elementi di separazione e porte di accesso: REL/EI 60                      - superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/40                      - locale protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme                      - sia all'interno che all'esterno del locale deve essere posizionato almeno un estintore portatile                      - il carico d'incendio = 60 Kg./m<sup>2</sup></p>	8.3.2 SI	8.3.2 SI	8.3.2 SI	8.3.2 SI
<p><b>8.3.3 Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m<sup>2</sup></b>                      1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m<sup>2</sup> alle seguenti condizioni:                      - superficie lorda di ogni locale non superiore a 1.000 m<sup>2</sup> per i piani fuori terra e a 500 m<sup>2</sup> per i piani interrati                      - elementi di separazione e porte di accesso: REL/EI 90                      - superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/40                      - locale protetto da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme                      - all'interno del locale deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili                      - il carico d'incendio = 60 Kg./m<sup>2</sup>                      2. Per depositi con carico d'incendio superiore a 60 Kg/m<sup>2</sup> ovvero con superficie superiore a 200 m<sup>2</sup>, devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:                      - accesso dall'esterno, tramite spazio scoperto oppure dall'interno tramite filtro a prova di fumo                      - aerazione esclusivamente di tipo naturale                      - locale protetto da impianto di spegnimento automatico</p>	8.3.3 SI	8.3.3 SI	8.3.3 SI	8.3.3 SI
<p><b>8.3.4 Depositi di sostanze infiammabili</b>                      1. Devono essere ubicati al di fuori del volume dell'edificio. E' consentito detenere in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.</p>	8.3.4 SI	8.3.4 SI	8.3.4 SI	8.3.4 SI
<p><b>8.4 Autorimesse</b>                      1. Autorimesse realizzate nel rispetto delle specifiche disposizioni.</p>	8.4 SI	8.4 SI	8.4 SI	8.4 SI
<p><b>9. Servizi tecnologici</b>  <b>9.1. Impianti di produzione di calore</b>                      1. Impianti di produzione di calore realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni                      2. E' fatto divieto di utilizzare apparecchi portatili funzionanti a combustibile liquido o gassoso</p>	9.1 NO	9.1 SI	9.1 SI	9.1 SI

## MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI (Decreto 22 Febbraio 2006)

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE 500 PERSONE • TIPO 4 ó da 501 fino a 1000 personeö • TIPO 5 ó con oltre 1000 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 1 da 26 fino a 100 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 2 da 101 fino a 300 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 3 da 301 fino a 500 personeö	UFFICI ESISTENTI (> 500 persone presenti)
<b>9.2 Impianti di condizionamento e ventilazione</b> <b>9.2.1 Generalità</b> 1. Impianti di condizionamento e/o ventilazione di tipo centralizzato o localizzato. 2. Impianti realizzati a regola d'arte	9.2 NO Si attua il Decreto 10.03.1998	9.2 SI	9.2 SI	9.2 SI
<b>9.2.2 Impianti centralizzati</b> 1. Le unità di trattamento dell'aria non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore. 2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali realizzati con strutture non inferiori a RE/EI 60 3. Aerazione con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie 4. Nnei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati fluidi frigoriferi non infiammabili e non tossici. 5. Centrali frigorifere devono rispettare disposizioni di prevenzione incendi 6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo	9.2.2 NO Si attua il Decreto 10.03.1998	9.2.2 SI	9.2.2 SI	9.2.2 SI
<b>9.2.3 Condotte di distribuzione e ripresa aria.</b> 1. Condotte dell'aria devono essere conformi al Decreto 31.03.2003 2. Condotte non devono attraversare, luoghi sicuri, vani scale e ascensore 3. Se non rispettato quanto sopra, le condotte devono essere separate con strutture RE/EI di classe pari al compartimento ed intercettate con serrande tagliafuoco. 4. Se le condotte attraversano elementi costruttivi che delimitano il compartimento, nelle condotte deve essere installata una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata 5. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile.	9.2.3 NO Si attua il Decreto 10.03.1998	9.2.3 SI	9.2.3 SI	9.2.3 SI
<b>9.2.4 Dispositivi di controllo</b> 1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale 2. Gli impianti a ricircolo d'aria, devono essere muniti di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande 3. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo 4. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.	9.2.4 NO Si attua il Decreto 10.03.1998	9.2.4 SI	9.2.4 SI	9.2.4 SI
<b>9.2.5 Schemi funzionali</b> 1. Per ogni impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultano gli attraversamenti di elementi resistenti al fuoco, l'ubicazione delle serrande, l'ubicazione delle macchine, l'ubicazione di rivelatori di fumo, lo schema di flusso dell'aria	9.2.5 NO Si attua il Decreto 10.03.1998	9.2.5 SI	9.2.5 SI	9.2.5 SI
<b>9.2.6 Impianti localizzati</b> 1. E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico	9.2.6 NO Si attua il Decreto 10.03.1998	9.2.6 SI	9.2.6 SI	9.2.6 SI



## MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI (Decreto 22 Febbraio 2006)

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE 500 PERSONE • TIPO 4 da 501 fino a 1000 persone • TIPO 5 da oltre 1000 persone	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 1 da 26 fino a 100 persone	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 2 da 101 fino a 300 persone	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 3 da 301 fino a 500 persone	UFFICI ESISTENTI (> 500 persone presenti)
<p><b>9.3 Impianti elettrici</b></p> <p><b>9.3.1 Caratteristiche</b></p> <p>1. Gli impianti elettrici devono essere in conformità alla Legge 186/68.</p> <p>a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento,</p> <p>b) non devono costituire causa primaria d'incendio o di esplosione;</p> <p>c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;</p> <p>d) i cavi di energia e segnali non devono determinare rischio emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti norme di buona tecnica;</p> <p>e) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.</p> <p>2. I sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza, illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione, ascensori antincendio, ascensori di soccorso, impianto di diffusione sonora.</p> <p>3. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve</p> <p>4. L'installazione di gruppi elettrogeni deve essere conforme alle disposizioni di P.I.</p> <p>5. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare, un livello di illuminazione non inf. a 5 lux. ad 1 m. di altezza dal piano di calpestio.</p> <p>6. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile.</p>	<p>9.3.1 NO</p> <p>Si attua il Decreto 10.03.1998</p>	<p>9.3.1 SI</p>	<p>9.3.1 SI</p>	<p>9.3.1 SI</p> <p>CON ESCLUSIONE DEL SOLO PUNTO ALLA LETTERA d)</p>
<p><b>10.1. Estintori</b></p> <p>1. Gli uffici devono essere dotati di estintori portatili in conformità al punto 5.2. allegato V D.M. 10.03.1998</p> <p>2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione accessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme.</p>	<p>10.1. SI</p>	<p>10.1. SI</p>	<p>10.1. SI</p>	<p>10.1. SI</p>

## MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI (Decreto 22 Febbraio 2006)

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE 500 PERSONE • TIPO 4 ó da 501 fino a 1000 personeö • TIPO 5 ó con oltre 1000 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 1 da 26 fino a 100 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 2 da 101 fino a 300 personeö	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE • TIPO 3 da 301 fino a 500 personeö	UFFICI ESISTENTI (> 500 persone presenti)
<p><b>1. Impianti di estinzione incendi</b></p> <p><b>10.2.1 Rete naspi / idranti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gli uffici devono essere dotati di apposita rete naspi/idranti</li> <li>Per quanto riguarda i componenti, le modalità di installazione, i collaudi si applicano le norme di buona tecnica</li> <li>Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono definite dalla norma UNI 10779</li> <li>Negli uffici di tipo 5 deve essere prevista anche la protezione esterna</li> <li>Per uffici articolati in diversi corpi di fabbrica, la tipologia degli impianti può essere correlata al numero di presenze del singolo corpo di fabbrica.</li> </ol>	10.2.1 NO	<p>10.2.1 COSIöMODIFICATO: Previsti naspi e/o idranti con livello 1 norma UNI 10779 con esclusione della protezione esterna</p>	<p>10.2.1 COSIöMODIFICATO: MODIFICATO: Previsti naspi e/o idranti con livello 2 norma UNI 10779 con esclusione della protezione esterna</p>	<p>10.2.1 COSIöMODIFICATO: Gli impianti idrici antincendio a naspi e/o idranti già installati, con livello 2 norma UNI 10779, in caso di difficoltà di accesso da parte dei mezzi di soccorso deve essere prevista la protezione esterna</p>
<p><b>10.2.2. Impianto di spegnimento automatico</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico d'incendio superiore a 50 Kg./m<sup>2</sup></li> <li>Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere</li> </ol>	10.2.2 NO	10.2.2 SI	10.2.2 SI	10.2.2 SI
<p><b>1.1 Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.</b></p> <p><b>11.1. Generalità</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Negli uffici deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale, ed impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.</li> </ol>	11.1 NO	11.1 SI	11.1 SI	<p>11.1 COSIöMODIFICATO: Solo pulsanti manuali</p>
<p><b>11.2 Caratteristiche</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Impianto progettato e realizzato a regola d'arte</li> <li>La segnalazione di allarme deve determinare una segnalazione ottica ed acustica nella centrale di controllo</li> <li>L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme</li> <li>L'impianto può consentire l'attivazione automatica di una o più azioni</li> <li>Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico d'incendio è superiore a 60 Kg./m<sup>2</sup>, devono essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme.</li> </ol>	11.2 NO	11.2 SI	11.2 SI	11.1 NO
<p><b>12. Sistema di allarme</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Uffici devono essere dotati di un sistema di allarme.</li> </ol>	12. NO Si attua il Decreto 10.03.1998	12. SI	12. SI	12. SI

## MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI UFFICI (Decreto 22 Febbraio 2006)

UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON OLTRE 500 PERSONE •TIPO 4 ó da 501 fino a 1000 persone• •TIPO 5 ó con oltre 1000 persone•	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE •TIPO 1 da 26 fino a 100 persone•	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE •TIPO 2 da 101 fino a 300 persone•	UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE •TIPO 3 da 301 fino a 500 persone•	UFFICI ESISTENTI (> 500 persone presenti)
<p><b>13. Segnaletica di sicurezza</b></p> <p>1. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008</p> <p>2. Cartellonistica deve indicare: U.S., i punti di raccolta, ubicazione mezzi fissi e portatili di estinzione incendi, divieti di fumare ed usare fiamme libere.</p> <p>3. Attività a rischio specifico si applicano le disposizioni contenute nelle relative normative.</p>	13. SI	13. SI	13. SI	13. SI
<p><b>14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio</b></p> <p>1. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto 10.03.1998</p> <p>2. Registro dei controlli</p> <p>3. È fatto obbligo esporre, in ciascun piano, precise istruzioni relative al comportamento corredate da planimetrie.</p>	14. SI	14. SI	14. SI	14. SI